

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione

Proroga e modifica dell'11 dicembre 2009

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 19 novembre 1998, del 17 dicembre 2001, del 12 dicembre 2002, del 30 gennaio 2003, dell'8 dicembre 2003, del 24 dicembre 2004, del 22 settembre 2005, del 19 dicembre 2005, del 1° maggio 2007, del 13 agosto 2007, del 17 dicembre 2007 e dell'11 dicembre 2008¹ che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione è prorogata.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

<i>Art. 4 cpv. 2</i>	Assunzione
<i>Art. 8 cpv. 1</i>	Salario lordo
<i>Art. 9 cpv. 2</i>	Sistema di retribuzione
<i>Art. 10 cpv. 3</i>	Salari minimi
<i>Art. 12 cpv. 1</i>	Tredicesima mensilità
<i>Art. 15</i>	Durata del lavoro/straordinari
<i>Art. 16 cpv. 5</i>	Giorni di riposo
<i>Art. 17 cpv. 1 e 6</i>	Vacanze
<i>Art. 18 cpv. 3</i>	Giorni festivi

¹ FF **1998** 4400, **2001** 5822, **2002** 7468, **2003** 1026 7040, **2005** 131 5107 6681, **2007** 3109 5565 7827, **2008** 7947

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

<i>Art. 20</i>	Giorni di congedo retribuiti
<i>Art. 21</i>	Piano di lavoro/registrazione delle ore di lavoro/controllo del tempo di lavoro
<i>Art. 22 cpv. 1</i>	Salario in caso di impedimento del collaboratore
<i>Art. 26 cpv. 1</i>	Certificato medico
<i>Art. 27 lett. c</i>	Previdenza professionale
<i>Art. 28 titolo</i>	Servizio militare, servizio civile e protezione civile
<i>Art. 35</i>	Esecuzione del contratto
<i>Art. 38</i>	Disposizione transitoria
<i>Art. 10</i>	Salari minimi
<i>Art. 12</i>	Tredicesima mensilità
<i>Allegato 1</i>	
<i>relativo all'articolo 15 capoverso 1 CCNL Durata del lavoro/straordinari</i>	

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2010 e ha effetto sino al 31 dicembre 2013.

11 dicembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova